

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "TORRE"

Art. 1 - Denominazione del Fondo Interno

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato "Fondo Interno TORRE" e suddiviso in distinti Comparti, ciascuno dei quali è caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento e conseguentemente da un diverso profilo di rischio, come precisato al successivo art. 3.

Art. 2 – Scopo e criteri di investimento del Fondo Interno

Lo scopo del Fondo Interno è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti - a seguito della conclusione di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione collegati al Fondo Interno stesso - mediante una gestione professionale degli investimenti.

La Società può affidare ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio dalla stessa predefiniti e ferma restando la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione del Fondo Interno nei confronti dei Contraenti dei contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

Gli investimenti del Fondo Interno sono rappresentati, fino all'80% del valore del suo patrimonio, da quote o azioni di OICR sia di diritto italiano che di diritto comunitario rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni.

In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici di ciascun Comparto, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari quotati su mercati regolamentati e da titoli obbligazionari quotati su mercati regolamentati, di emittenti che, al momento della loro acquisizione, sono classificati di "buona qualità creditizia" sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, nonché da strumenti di mercato monetario. È sempre ammesso l'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di "elevata qualità creditizia" sulla base del suddetto sistema interno di valutazione. È ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.

Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "buona qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating almeno pari ad "A-" da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di "elevata qualità creditizia" se il rating assegnato è almeno pari a "AA-".

Le quote o azioni di OICR e gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società, nel rispetto di un limite massimo del 30% del patrimonio di ciascun Comparto del Fondo.





Art. 3 - Profili di rischio - Obiettivi e limiti di investimento

I singoli Comparti del Fondo Interno sono caratterizzati da specifici obiettivi e limiti di investimento e, quindi, comportano diversi profili di rischio finanziario, inteso come variabilità dei risultati attesi.

- Comparto Ponderato

Il profilo di rischio finanziario di questo Comparto è medio.

Gli investimenti - finalizzati all'incremento del valore dei capitali investiti, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo - sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, bilanciato e azionario, denominate in Euro o, per un peso comunque non superiore al 30%, in altre valute europee, in Dollari o in Yen. Gli investimenti possono essere rappresentati fino al 10% anche da strumenti di mercato monetario (che non includono i depositi bancari in conto corrente).

La ripartizione tra le diverse tipologie di investimento, espressa in percentuale del valore complessivo netto del Comparto, è evidenziata nella seguente tabella:

Tipologia di investimento	Limite minimo	Limite massimo
AZIONARIO	20%	50%
OBBLIGAZIONARIO/LIQUIDITA'	50%	80%

Fermi restando i limiti di cui sopra, la ripartizione tra le singole tipologie di attività viene stabilita in modo dinamico in funzione delle aspettative sull'andamento dei mercati finanziari. Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono i paesi dell'OCSE.

La valuta di denominazione del Comparto è l'Euro.

Il benchmark di riferimento per questo Comparto è così composto:

70% JP Morgan EMU 1-3 years,

20% Dow Jones Eurostoxx 50,

10% Standard & Poor's 500

- Comparto Dinamico

Il profilo di rischio finanziario di questo Comparto è medio alto.

Gli investimenti - finalizzati all'incremento del valore dei capitali investiti, in un orizzonte temporale di lungo periodo - sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, bilanciato e azionario, denominate in Euro o, per un peso comunque non superiore al 50%, in altre valute europee, in Dollari o in Yen. Gli investimenti possono essere rappresentati fino al 10% anche da strumenti di mercato monetario (che non includono i depositi bancari in conto corrente).



HDI Assicurazioni S.p.A.



La ripartizione tra le diverse tipologie di investimento, espressa in percentuale del valore complessivo netto del Comparto, è evidenziata nella seguente tabella:

Tipologia di investimento	Limite minimo	Limite massimo
AZIONARIO	40%	75%
OBBLIGAZIONARIO/LIQUIDITA'	25%	60%

Fermi restando i limiti di cui sopra, la ripartizione tra le singole tipologie di attività viene stabilita in modo dinamico in funzione delle aspettative sull'andamento dei mercati finanziari. Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono i paesi dell'OCSE.

La valuta di denominazione del Comparto è l'Euro.

Il benchmark di riferimento per questo Comparto è così composto:

40% JP Morgan EMU 1-3 years,

35% Dow Jones Eurostoxx 50,

25% Standard & Poor's 500

Art. 4 - Parametro di riferimento (benchmark)

Per la politica di investimento di ciascun Comparto, la Società si ispira al corrispondente parametro di riferimento (benchmark) indicato al precedente art. 3, con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Comparto rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.

Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con criteri di investimento dei singoli Comparti del Fondo ed al quale possono essere commisurati i risultati della gestione degli stessi.

Il benchmark, in quanto teorico, non è gravato da costi.

I benchmark adottati sono composti dai seguenti indici (pubblicati giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"):

- <u>JP Morgan EMU 1-3 years</u>: è un indice rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Europea. È composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua compresa tra 12 e 36 mesi.
- <u>D.J. Eurostoxx 50</u>: è un indice, elaborato dalla Stoxx Ltd, rappresentativo dei 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione quotati nei principali mercati regolamentati dei paesi dell'area Euro.
- <u>Standard & Poor's 500</u>: è l'indice realizzato da Standard & Poor's ed espresso in euro che segue l'andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione.



HDI Assicurazioni S.p.A.



Art. 5 - Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

a) la commissione di gestione dei singoli Comparti, pari alla percentuale annua indicata nella seguente tabella:

Comparto	Commissione	
	annua	
Ponderato	1,40%	
Dinamico	1,80%	

La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Comparto ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo.

b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo Interno. In particolare, l'investimento in OICR è gravato da specifiche commissioni di gestione la cui misura su base annua, espressa in percentuale del relativo patrimonio gestito, non supera lo 0,5% per gli OICR di tipo monetario, l'1% per quelli di tipo obbligazionario, l'1,5% per quelli di tipo bilanciato, il 2% per quelli di tipo azionario. Su alcuni OICR possono, anche, gravare commissioni di overperformance; di norma, il Fondo Interno investe in OICR che non sono gravati da oneri di ingresso e di uscita; le eventuali spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazioni non vengono fatti gravare sul Fondo Interno.

Qualora varino sensibilmente le condizioni economiche di mercato e le commissioni annue applicate aumentino in misura superiore ai limiti sopra indicati, la Società ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti, ai quali sarà concessa la facoltà di riscatto senza applicazione di alcuna penale.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del fondo, e sono ad esso attribuiti con valuta il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello del loro riconoscimento alla Società.

- c) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e degli altri avvisi relativi al Fondo Interno - esclusi quelli promozionali - contabilizzate pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione;
- d) le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti della gestione, contabilizzate pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione;
- e) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo Interno;
- f) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo Interno.

Le spese e gli oneri sopra indicati vengono prelevati, nel giorno di effettiva erogazione dei relativi importi (fermo restando quanto precisato per la commissione di gestione), dal singolo Comparto a cui si riferiscono, se sono ad esso direttamente ed esclusivamente imputabili, altrimenti da tutti i Comparti proporzionalmente.



Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni

iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta

Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"

alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022

06T



Art. 6 - Valore complessivo netto del Comparto

Il valore complessivo netto di ciascun Comparto è il risultato della valorizzazione delle relative attività, al netto delle passività, entrambe riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di OICR:
- all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa (ad esempio per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa) oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, la Società tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo;
- al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati;
- al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scaduti. Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Comparto sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo cambio rilevato.

Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati dal Comparto, viene determinato al valore nominale.

Art. 7 - Valore unitario delle quote e date di valorizzazione

Il valore complessivo netto di ciascun Comparto è suddiviso in quote, tutte di uguale valore. La Società determina il valore unitario delle quote dividendo il valore complessivo netto del Comparto per il numero delle quote ad esso riferibili in ciascuna data di valorizzazione. La data di valorizzazione è il secondo giorno lavorativo di ogni settimana.

Se la regolare valorizzazione, come prevista al precedente art. 6, è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l'operatività dei mercati di riferimento o della Società (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Società), la Società sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni.

Il valore unitario delle quote, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società e sul quotidiano indicato nella Nota Informativa. In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvede a darne tempestiva comunicazione ai Contraenti.

Il valore unitario delle quote dei singoli Comparti, alla data della loro costituzione, viene convenzionalmente fissato in € 10.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito e, rispettivamente, addebito al Comparto del valore corrispondente.

Art. 8 - Rendiconto annuale della gestione e certificazione

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio - coincidente con l'anno solare - la Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e il valore unitario delle quote di ciascun Comparto alla fine dell'esercizio.



Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni

iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta

Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"

alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022

06T



Art. 9 - Istituzione e liquidazione di un Comparto. Incorporazione o fusione con altri Comparti o Fondi Interni. Modifiche al Regolamento

La Società può:

- istituire nuovi Comparti in relazione alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
- liquidare un Comparto, qualora lo giudichi non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari o qualora, a seguito di una riduzione delle masse gestite, possa risultarne limitata l'efficienza;
- coinvolgere i Comparti in operazioni di incorporazione o fusione con altri Comparti o Fondi Interni della Società che abbiano caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee, qualora ne ravvisasse l'opportunità, in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale delle masse gestite, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti e senza alcun onere o spesa per i Contraenti stessi.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso ai Contraenti dei contratti collegati ai Comparti coinvolti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Società a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti – sono comunicate a ciascun Contraente in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale, ferma restando la suddetta comunicazione di preavviso ai Contraenti i cui contratti siano immediatamente interessati dall'operazione stessa.

In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento di un Comparto, i Contraenti di contratti collegati al Comparto stesso hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote oppure il passaggio ad un altro Comparto, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste per le ordinarie richieste di riscatto e di switch.

